



Città di Segrate

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del **30/03/2023**

Deliberazione n° **43**

OGGETTO:	Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 del personale del comparto Funzioni Locali
----------	--

L'Anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16:30 e seguenti, in Segrate, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENTE
PAOLO GIOVANNI MICHELI	Sindaco	Presente
FRANCESCO DI CHIO	Vicesindaco	Assente Giustificato
LIVIA ILARIA ACHILLI	Assessore	Assente Giustificato
GUIDO BELLATORRE	Assessore	Presente
BARBARA BIANCO	Assessore	Presente in Videoconferenza
ALESSANDRO PIGNATARO	Assessore	Presente
LUCA MATTEO STANCA	Assessore	Presente in Videoconferenza
GIULIA MARIA VEZZONI	Assessore	Assente Giustificato
PATRIZIA BELLAGAMBA	Membro	Non Disponibile

Numero totale PRESENTI:5 – ASSENTI: 3

Presiede il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO DOTT. ssa BELLAGAMBA PATRIZIA che cura la redazione del presente verbale. Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

OGGETTO: Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 del personale del comparto Funzioni Locali

l'Assessore Livia Achilli presenta la seguente proposta di deliberazione

VISTO il CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale del personale medesimo;

ATTESO che il medesimo CCNL disciplina tempi e procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, prevedendo, tra l'altro, che la sessione negoziale debba essere avviata non oltre il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 79 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;

DATO ATTO che:

la costituzione e determinazione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;
l'art. 7 del CCNL definisce i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie che formano oggetto della contrattazione medesima;
rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la disciplina negoziale delle materie ed istituti demandati alla contrattazione in sede decentrata;

RICHIAMATE inoltre le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

DATO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è stato regolarmente costituito con determinazione n. 235 del 9 marzo 2023 del dirigente della Direzione Servizi di Staff;

ATTESO che, con propria deliberazione n° 165 del 15/12/2022, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022 e che pertanto sussistono i presupposti per dare avvio alla sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8 del CCNL;

RITENUTO pertanto di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa - parte giuridica 2023/2025 e parte

economica 2023, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- l'effettiva incentivazione, riconoscimento e premiazione del merito;
- l'adeguata e congrua remunerazione delle responsabilità eccedenti quelle derivanti delle aree di inquadramento contrattuali;
- l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari posizioni di lavoro conferitarie di incarichi di particolare responsabilità, anche di tipo organizzativo, non inquadrate come elevate qualificazioni;
- l'adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, anche attraverso la conferma di ampie fasce di flessibilità nell'orario di lavoro;
- la possibilità di attivare, in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31.12.2025, forme selettive per la progressione tra le aree, utilizzando, compatibilmente con i vincoli del bilancio di previsione, le risorse messe a disposizione dal CCNL;

VISTO il CCNL 16.11.2022 relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali:
 - a) destinare una quota adeguata, per la effettiva capacità di incentivare e premiare il merito, di risorse atte a finanziare la performance organizzativa ed individuale, da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente, eventualmente anche rimodulando le risorse destinabili agli istituti indennitari di cui all'art. 80 del CCNL;
 - b) di stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 venga destinata a non oltre il 10% del personale valutato, per ogni direzione, e che la medesima maggiorazione sia definita in sede di contrattazione decentrata in misura non superiore al il 25%, in considerazione del limitato budget destinato nel 2023 alla retribuzione della performance individuale e collettiva (art. 81 ccnl 2022);
 - c) valutare la possibilità di riservare alle progressioni economiche all'interno delle aree - art. 14 CCNL 16/11/2022 - un ammontare di risorse corrispondente al recupero delle quote dei differenziali di progressione economica liberate dal personale cessato nell'anno precedente, da erogare esclusivamente su base selettiva e meritocratica, con

decorrenza 1° gennaio di ciascun anno, confermando in tre anni il periodo minimo di permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla procedura selettiva;

- d) destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del CCNL 2018 e 84 bis del CCNL 2022, a remunerare lo svolgimento delle attività esposte a rischio, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché in via continuativa, nei seguenti casi:
- in presenza di situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione integrativa, che comportino una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, come individuati dal DVR;
 - remunerare specifiche condizioni di lavoro, non solo spaziali ma anche temporali, le cui modalità di esecuzione della prestazione siano realmente ed effettivamente caratterizzate da situazioni disagiate, da definire in sede di contrattazione decentrata, tenuto comunque conto che la condizione di disagio dev'essere considerata una condizione di lavoro meno gravosa del rischio (come da costante orientamento ARAN) e pertanto il valore dell'indennità di disagio dovrà essere inferiore a quello dell'indennità di rischio;
 - maneggio di valori (solo denaro contante e altri valori materializzati) nei limiti mensili definiti in sede di contrattazione integrativa;
- e) prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL spetti esclusivamente al personale della polizia locale che svolge servizio esterno esclusivamente in via continuativa e non saltuaria, negli importi che saranno definiti in sede di contrattazione integrativa;
- f) prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 84, valorizzando prioritariamente o esclusivamente le seguenti figure incaricate di effettive e documentate responsabilità (risultanti da atti dirigenziali di incarico e non rientranti nei normali compiti di istituto):
- titolari di responsabilità di gestione delle sezioni dell'Ente, purché munite di deleghe dirigenziali, prevedendo per esse l'ammontare massimo individuale previsto dal CCNL, nonché tenuto conto che le stesse assumono, tra l'altro, anche le responsabilità di preposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
 - agenti contabili di diritto tenuti alla resa del conto giudiziale;
- Il riconoscimento delle specifiche responsabilità deve comportare, in ogni caso, l'effettiva assunzione di livelli di responsabilità differenziati ed aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni corrispondenti all'area ed al profilo di inquadramento professionale;
- g) prevedere, per le indennità di funzione di cui all'art. 97 del CCNL 16/11/2022, che le relative risorse vengano destinate prioritariamente a remunerare l'incarico di vice-comandante del Corpo di Polizia Locale, nella misura massima prevista dal CCNL;
- h) relativamente ai piani di welfare aziendale, pur condividendo appieno il valore e l'utilità degli istituti di welfare integrativo aziendale, si ritiene che tali strumenti possano essere attuati compatibilmente con eventuali risorse finanziarie aggiuntive rese in futuro disponibili;

- i) applicare un sistema di perequazione - da definire in sede di contrattazione decentrata integrativa - inteso a conciliare la retribuzione di risultato dei titolari di Elevata Qualificazione con i compensi aggiuntivi dai medesimi percepiti a titolo di incentivo e previsti da specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera h) del CCNL;
 - j) contingente dei rapporti di lavoro part-time: si ritiene di dover confermare l'art. 3, comma 2, "*Contingente massimo di personale*" del Regolamento sul rapporto di lavoro part time, approvato con deliberazione di GC n° 157 del 2/12/2021 ed oggetto di confronto sindacale;
 - k) banca delle ore: si ritiene di dover confermare il limite individuale massimo delle ore di lavoro straordinario che può confluire nella banca delle ore nella misura di 21 ore annue;
 - l) fasce di flessibilità oraria: si ritiene di confermare le fasce temporali di flessibilità oraria già in vigore, al fine di garantire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita personale e familiare dei dipendenti;
 - m) orario multiperiodale: non si ritiene di formulare indirizzi in quanto attualmente tale istituto non viene utilizzato nell'Ente ed, allo stato attuale, non se ne prevede l'impiego;
 - n) lavoro straordinario: si ritiene non esistono situazioni eccezionali all'interno dell'ente tali da richiedere l'elevazione del numero massimo di ore di lavoro straordinario individuale dei dipendenti;
2. di prevedere la possibilità, ferme restando le compatibilità finanziarie e di bilancio, di attivare, in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il 31.12.2025, previa definizione dei criteri e delle modalità attuative, procedure selettive per la progressioni tra le aree a norma dell'art. 13, comma 6 del CCNL, destinando allo scopo una quota comunque non superiore allo 0,55% del monte salari per l'anno 2018, a norma del medesimo art. 13, comma 8, e fatta salva in tal caso la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno e nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, come previsto dall'art. 15 del medesimo CCNL;
3. di valutare la possibilità che venga ridotto in modo stabile il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario (art. 14, comma 3 CCNL 1/04/1999), di una somma non superiore a € 15.000,00, al fine di fare confluire detto importo nella parte stabile del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate - art. 79, comma 1, lettera a), CCNL 2022, finalizzandola prioritariamente ad alimentare la componente di produttività individuale e collettiva, in considerazione del limitato budget destinato a tale componente nel 2023;
4. di stabilire che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale nei termini di cui al CCNL e pertanto di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata, anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione ad eventuali problematiche negoziali formulate dalle OO.SS. nel corso della trattativa;

5. di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, al dirigente preposto alla Direzione servizi di Staff per i provvedimenti attuativi di competenza, nonché alla RSU e alle OO.SS. rappresentative.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 43 del avente ad oggetto: “Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 del personale del comparto Funzioni Locali ” ;

Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

Di dare atto, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

II SINDACO

II SEGRETARIO

--	--

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO

--